

## F.A.Q.

**Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanospport S.p.A., mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016) – REP. 14/2017 – CIG: 7308969007 - CUP: H42H17000070004.**

**D.1** Con la presente si pongono i seguenti quesiti:

- 1) La certificazione di sistema di gestione ambientale 14001 è un requisito obbligatorio per poter partecipare alla gara?
- 2) Se sì, deve possederla solo la capogruppo oppure anche le eventuali mandanti?
- 3) E' possibile utilizzare l'avvalimento per tale requisito?

**R.1** 1) La Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, o documentazione equivalente [per il che occorre far riferimento a quanto indicato nel D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21.01.2016)] è un requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara.

2) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, il requisito in parola deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.

3) E' ammesso l'avvalimento per soddisfare il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ma non tra i componenti del raggruppamento. Si precisa che ai fini dell'idoneità del contratto di avvalimento (il cui format messo a disposizione dovrà essere adattato alle specifiche esigenze), è insufficiente la riproduzione tautologica della formula legislativa della messa a disposizione delle *"risorse necessarie di cui è carente il concorrente"*, dovendo invece contenere un'analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. L'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. E' onere, quindi, del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, quindi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto. La messa a disposizione del requisito mancante non deve perciò risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

**D.2** Con la presente siamo a chiedere conferma che la categoria OG11 - per importo adeguato - possa essere utilizzata in luogo delle categorie OS3, OS28 ed OS30.

**R.2** Si.

**D.3** **Quesito n. 1:** a pag. 21 del Disciplinare di Gara, il paragrafo relativo alla formulazione dell'offerta tecnica prescrive "... di seguire nella redazione dell'elaborato tecnico, quanto illustrato nel presente Disciplinare e l'ordine dei criteri e relativi subcriteri come riportati nella tabella sopra riportata e di non superare le 40 pagine/facciate. . . "

Il medesimo paragrafo, al successivo capoverso inoltre così recita: "... Non saranno ammesse compensazioni fra le varie Relazioni/Rapporti... "

Premesso quanto sopra, si richiede conferma che siano consentite per ciascuno dei seguenti subcriteri relazioni singolarmente comprese entro le 40 pagine/facciate e in particolare:

- A) Struttura di Gestione Commessa
- B) Sicurezza nel Cantiere
- C) Piano della Qualità

- D) Analisi Ambientale

**Quesito n. 2:** relativamente alla relazione sulla Struttura di Gestione Commessa, si richiede se i curricula degli specialisti rientrano nel computo delle pagine o se siano da considerare allegati che non concorrono al succitato conteggio delle 40 pagine/facciate.

**R.3 Quesito n. 1: Si conferma.**

**Quesito n. 2: I Curricula sono da considerarsi allegati, pertanto, non concorrono al conteggio delle 40 pagine/facciate.**

**D.4** Si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti richiesti per gli specialisti. In particolare il punto A3) Curriculum Vitae (CV) Specialisti afferma:

“Per edifici di caratteristiche e dimensioni simili a quelle degli “Impianti Sportivi” si intendono:

- per quanto riguarda le caratteristiche: edifici destinati ad attività terziarie, non destinati ad attività industriali produttive o alla vendita di prodotti. Sono considerati tali, ad esempio, edifici per uffici, edilizia ospedaliera, università, carceri, banche, teatri, centri congresso, scuole, mentre non lo sono, sempre ad esempio, gli edifici industriali, i centri commerciali, i mercati agro – alimentari, le stazioni di linee metropolitane o ferroviarie, gli impianti di distribuzione carburanti;
- per quanto riguarda le dimensioni: edifici come sopra definiti, aventi ciascuno un costo non inferiore a 2,5 milioni di Euro. Edifici dotati delle caratteristiche di cui sopra ma aventi un costo pari o inferiore a un milione di Euro non verranno considerati. Il costo deve essere inteso come il costo dell'intervento di manutenzione eseguito sull'edificio.”

E' corretta l'interpretazione per la quale i lavori richiesti per il punteggio assegnato al C.S.E. devono avere ciascuno importo pari almeno a € 2.500.000,00 di cui € 1.000.000,00 relativi specificatamente ad interventi di manutenzione straordinaria? Nel caso in cui l'interpretazione fosse differente si chiedono chiarimenti in merito.

**R.4 I lavori richiesti per il punteggio assegnato al C.S.E. devono avere ciascuno importo pari almeno a € 2.500.000,00. L'inciso “Edifici dotati delle caratteristiche di cui sopra ma aventi un costo pari o inferiore a un milione di Euro non verranno considerati” è un refuso e, pertanto, deve considerarsi come non apposto.**

**D.5 Quesito n. 1):** Nel Disciplinare di Gara, al punto A2) Risorse Umane si chiede di indicare, tra gli altri, il nominativo del Direttore di Cantiere; al punto A3) si chiede di inserire i CV, tra gli altri, anche del Direttore di Cantiere.

Vorremmo sapere se è ammesso che il tecnico indicato dall'impresa partecipante alla gara può avere nel proprio CV attività di Direttore dei Lavori piuttosto che di Direttore di Cantiere. Tale domanda in considerazione del fatto che l'attività di un Direttore di Cantiere e quella di un Direttore dei Lavori sono sostanzialmente identiche se non che il primo la svolge in favore dell'impresa esecutrice il secondo in favore del committente.

E' corretto ritenere pertanto, che il CV per attività di Direzione Lavori sia assolutamente comparabile al CV per attività di Direttore di Cantiere?

**Quesito n. 2):** Al fine di comprovare la veridicità delle informazioni contenute nei curriculum vitae di cui al punto A3) del Disciplinare di gara è sufficiente ed esaustivo allegare agli stessi la dichiarazione sostitutiva resa dal titolare del curriculum vitae ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 allegando anche il documento di identità del dichiarante?

**Quesito n. 3):**

- a) Il massimo punteggio attribuito al ruolo di Coordinatore delle attività e verifica impianti elettrici e al Coordinatore delle attività e verifica impianti termoidraulici è assegnato sulla base della loro esperienza maturata per attività svolta su almeno 2 lavori?
- b) I 2 lavori per i quali si è svolta la mansione di Coordinatore attività e verifica impianti elettrici e Coordinatore attività e verifica degli impianti termoidraulici, devono essere di importo complessivo ciascuno di € 2.500.000 per ottenere il massimo punteggio?
- c) Se la percentuale di incidenza della dotazione impiantistica relativa ad impianti elettrici ed ad impianti termoidraulici svolte dal Coordinatore attività e verifica impianti elettrici e dal Coordinatore attività e verifica degli impianti termoidraulici, non è

specificata né sul disciplinare di gara né su altri documenti, come è possibile identificare tale incidenza percentuale?

La percentuale di dotazione impiantistica del 30% è da considerarsi complessiva tra impianti termici e elettrici o è il 30% per impianti termici e il 30% per impianti elettrici?

**R.5** **Quesito n. 1:** Si precisa che per Direttore di cantiere deve intendersi la figura del Direttore Tecnico di cantiere. Tale soggetto è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, inoltre il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ricoprendo un ruolo di fondamentale importanza per la garanzia della corretta applicazione delle misure di sicurezza nei cantieri. Le due figure, quella di Direttore dei Lavori e quella di Direttore Tecnico di cantiere, non sono completamente coincidenti. Si rinvia alla normativa vigente in materia.

**Quesito n. 2:** Relativamente ai Modelli di Curriculum Vitae, il sottoscrittore, allegando il documento di identità in corso di validità, completerà il Modello dichiarando ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che le informazioni ivi contenute sono veritiere. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 ha facoltà di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal sottoscrittore ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

**Quesito n. 3:**

a) Sì.

b) I due lavori devono avere ciascuno un importo non inferiore a 2,5 milioni di euro.

c) L'incidenza percentuale della dotazione impiantistica dovrà evincersi dalla commessa indicata dal sottoscrittore del CV che specificherà le categorie di lavorazione/descrizione dei lavori della stessa, con facoltà di allegare idonea documentazione. La percentuale di dotazione impiantistica pari o superiore al 30% deve intendersi complessivamente tra impianti elettrici e termoidraulici.

**D.6** Nella gara in oggetto è presente la cat. OG12 class. Il Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale a pag. 3 del disciplinare riportate che la suddetta categoria è a qualificazione obbligatoria, eseguibile dall'operatore economico in possesso della relativa attestazione SOA, o subappaltabile ad impresa in possesso della relativa qualificazione con il limite stabilito dall'art. 105 co. 2 D.lgs. 50/2016 e smi, quindi: deduciamo che la suddetta categoria possa essere subappaltata interamente (senza obbligo di Terna), ciò parrebbe parzialmente in contrasto con quanto disposto **nelle Vs. precisazioni al punto N.2** in cui si richiede: per le lavorazioni in categoria OG12 in II classifica ed in coerenza con quanto richiesto nei documenti tecnici (vedi disciplinare tecnico e relativo allegato 6) il CONCORRENTE deve essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 10A (decreto ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3/6/2014 art. 8 e Deliberazione 30 marzo 2004 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), producendo adeguata documentazione.

In definitiva chiediamo se è possibile dichiarare che la cat. OG12 viene subappaltata interamente e, quindi, se il connesso obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 10A possa e debba essere soddisfatto dal subappaltatore e non anche dal concorrente stesso.

**R.6** La Categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria, eseguibile dall'operatore economico in possesso della relativa attestazione SOA, subappaltabile ad impresa in possesso della relativa qualificazione con il limite stabilito dall'art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ove sia il concorrente stesso ad eseguire in proprio le lavorazioni in Categoria OG12, sarà lo stesso a produrre adeguata documentazione atta a dimostrare l'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 10A. La Categoria OG12 è, altresì, subappaltabile ad impresa in possesso della relativa qualificazione con il limite stabilito dall'art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto, in caso di subappalto, che dovrà essere dichiarato in fase di gara, la documentazione atta a dimostrare l'iscrizione nell'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 10A dovrà essere prodotta in fase di istanza di subappalto unitamente alla documentazione del subappaltatore. Non è richiesta la terna dei subappaltatori.